



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

## ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 69**

**Del 19/05/2023**

OGGETTO:

**ORDINANZA DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA  
MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, CANALI E RIPE STRADALI**

***Soggetti destinatari:***

Comune Di Sala Bolognese Area Tecnica, Comune Di Sala Bolognese Polizia Locale Intercomunale Anzola Dell' Emilia - Sala Bolognese, Prefettura - Utg - Bologna , STAZIONE CARABINIERI SALA BOLOGNESE , Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Bologna , Regione Carabinieri Emilia Romagna Stazione Di Bologna E Sant'agata Bolognese

IL SINDACO

BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

## IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 56 del 09/05/2023 di apertura del COC, sulla base del documento di Allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 055/2023, emanato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 09/05/2023, con CODICE COLORE ROSSO per criticità idraulica e idrogeologica, nella Zona D1;

Ravvisato che il perdurare di tale criticità sulla Zona D1 ha provocato l'innalzamento dei livelli del Torrente Samoggia, del Torrente Lavino e del fiume Reno, oltre al reticolo idrografico minore;

Valutato che:

- anche a causa dei recenti eventi climatici che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Sala Bolognese, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;

- altresì, che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali di scolo, letti di fiume, dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni pericolose;

Vista la successiva Ordinanza del Sindaco n. 65 del 17/05/2023 di chiusura di alcune strade comunali a causa di allagamenti localizzati;

Considerato che:

- al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- i fenomeni sopra specificati, oltre che dall'intensità degli eventi atmosferici, possono essere causati anche da:
  - occlusioni, scarsa manutenzione, regimentazione sia degli scoli privati adiacenti le proprietà private che delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione e rifiuti, con conseguente pregiudizio del libero scorrimento delle acque;
  - lavori di aratura dei terreni agricoli che possano estendersi fino ai margini stradali e/o delle scarpate, con conseguente danneggiamento delle stesse;
  - insufficiente sezione o errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati;
  - eliminazione dei fossi o alterazione del loro corso, con modifica della regimentazione delle acque;
  - presenza di alberature e/o siepi invadenti, collocate in posizioni pericolose, che risultano ammalorate o con pendenze importanti e quindi suscettibili di caduta o il cui distacco di rami possano costituire pericolo per la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche e degli eventuali servizi annessi (cunette, fossi, segnaletica stradale, ecc);
  - negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono verso il confine stradale, nonché l'immediata rimozione delle zolle o di altro materiale della lavorazione dei campi;

Visto che:

- ai sensi dell'art 15 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti e che è altresì vietato scaricare senza regolare concessione/autorizzazione nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ai proprietari o aventi diritto, dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati, è vietato aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alla strada edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberature lateralmente alla strada, siepi, piantagioni ovvero recinzioni;
- ai sensi dell'art 29 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e del traffico carrabile;
- i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle stesse, in condizioni da impedire cedimenti o frane del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art 31 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i (fabbricati, muri di sostegno, ecc) l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale stessa in modo da prevenire la caduta di materiali sulla strada;
- ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario delle strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e degli eventuali danni causati;

Considerato pertanto, che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n. 1/2018, "Codice della Protezione Civile";
- Codice Civile (art. 861-891-892-893-897-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091);
- il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della strada";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 54 c. 4;
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

## ORDINA

**con efficacia immediata a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili** (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc.) **confinanti con corsi d'acqua sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico** situati nel Comune di Sala Bolognese ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi:

1) di eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che tracimando possano cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità come di seguito elencato:

- tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami ai canali di scolo;

- nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio ed alla raccolta della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
- predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzati dalle acque da essi portate;
- effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

2) riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:

- realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
- effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, terreni, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;

3) ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesso verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesso verde, al taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

#### **AVVERTE CHE**

**L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 C.P. "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".**

**All'inottemperanza consegue altresì l'esecuzione d'ufficio dei lavori con spese a carico dell'inadempiente.**

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio online;
- **che per l'anno di emissione della presente ordinanza gli interventi dovranno essere effettuati con efficacia immediata e per gli anni successivi gli stessi dovranno essere realizzati**

**periodicamente in modo da evitare disagi, come previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;**

- che gli organi di polizia giudiziaria vigilino sull'osservanza del presente provvedimento;

- che la presente ordinanza sia inoltrata a:

Prefettura di Bologna;

Polizia Locale Intercomunale Anzola dell'Emilia – Sala Bolognese;

Comando dei Carabinieri di Sala Bolognese;

Carabinieri Forestali;

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

#### **INDIVIDUA**

quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile della Polizia Locale Intercomunale Dr.ssa Silvia Fiorini;

#### **MANDA**

al Comando della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Sala Bolognese e Carabinieri Forestali per quanto di competenza;

#### **AVVERTE**

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, Sede di Bologna.

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Sala Bolognese, li 19/05/2023

Il Sindaco  
Emanuele Bassi